ISTITUZIONE DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 14

Valutazione del servizio

Gli anni di servizio precedentemente prestati alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera.

Versione in vigore dal 11 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza
Estremi	Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
Capo	II — Accompagnatori al pianoforte nei conservatori di musica e pianisti accompagnatori nell'accademia nazionale di danza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-organico-degli-assistenti-delle-accademie-di/art-14-valutazione-del-servizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it